

STATUTO

Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 - E' costituita l'Associazione denominata:

"CIAI – Centro Italiano Aiuti all'Infanzia – O.N.L.U.S.", siglabile anche come **"CIAI - ONLUS"**. E' obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1.2 L'Associazione ha sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo fissa l'indirizzo della sede all'interno del medesimo comune. La decisione di trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea.

1.3 Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, uffici, sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero ed ogni altro genere di unità locale consentito dalle leggi vigenti sia in Italia che all'estero.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 SCOPI

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.2 L'Associazione ha come finalità di promuovere il riconoscimento del bambino come persona e difenderne ovunque i diritti fondamentali secondo quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo (1989).

Per il perseguitamento dello scopo l'Associazione può:

a) Svolgere attività di solidarietà, cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario ed assistenza ai minori in Italia ed all'estero perseguiendo la protezione e promozione dei diritti dei bambini, lavorando con i bambini stessi, le famiglie, le comunità di riferimento, le organizzazioni della società civile e le istituzioni;

b) Svolgere attività di adozione internazionale trovando in Italia una famiglia per quei bambini in reale stato di abbandono all'estero, che non abbiano possibilità di inserimento familiare nel paese d'origine, in linea con il principio fondamentale di sussidiarietà dell'adozione internazionale nell'ambito dei principi sanciti dalla "Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" emanata all'Aja il 29 maggio 1993;

- c) Svolgere occasionalmente attività culturali, atte a sensibilizzare opinione pubblica, operatori sociali ed Autorità, in Italia ed all'estero, al rispetto dei diritti dei bambini ovunque siano nati, stimolando la riflessione sul bambino come soggetto di diritto, favorendo il confronto tra istituzioni e società civile;
- d) Stabilire una fattiva collaborazione nei paesi in cui opera con le Autorità nazionali, ai diversi livelli, ed internazionali attive nello stesso territorio oltre che con le altre associazioni, nazionali ed internazionali attive per la promozione delle medesime tematiche;
- e) Svolgere attività di orientamento, accompagnamento e supporto psicologico rivolte a famiglie, genitori, e/o figli, in ogni fase del ciclo di vita familiare;
- f) Costituire, partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione con finalità di solidarietà sociale aventi i suoi stessi scopi;
- g) Negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- h) Porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte dall'oggetto sociale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 **PATRIMONIO**

3.1 Il Patrimonio è costituito dal Patrimonio iniziale e da:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni sia immobili che mobili che potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- c) eredità, donazioni e legati sia di persone fisiche che giuridiche;
- d) contributi dello Stato Nazionale o di Stati Internazionali, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private;
- e) contributi dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) altre entrate ed ogni altro fondo compatibile con le finalità dell'Associazione e nel rispetto della normativa vigente;
- i) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 4 SOCI

4.1 Sono "soci" le persone fisiche che condividono i valori e le finalità dell'Associazione e/o che realizzano l'adozione attraverso il CIAI. I soci hanno uguali diritti e doveri nonché diritto di voto nelle Assemblee e diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi Sociali.

L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Ha diritto di voto chi è stato iscritto ad apposito libro soci da almeno tre mesi.

4.2 L'adesione all'Associazione ha carattere libero, volontario e a tempo indeterminato. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

4.3 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci a seguito di comunicazione scritta del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

4.4 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa dell'anno solare precedente a quello di riferimento. Il socio che regolarizzi in corso d'anno la quota associativa è di diritto iscritto a libro soci senza delibera del Consiglio Direttivo;
- c) esclusione deliberata dall'Assemblea con decisione motivata e comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r. su proposta del Consiglio Direttivo. Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre istanza di riesame all'Assemblea, che deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

Articolo 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite salvo il riconoscimento del rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

Tutti i Consiglieri ed i Revisori sono rieleggibili.

5.2 Non può essere eletto alle cariche sociali, o se eletto decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi oltre che per le fattispecie di incompatibilità indicate nelle normative di riferimento delle attività svolte.

Articolo 6 **ASSEMBLEA DEI SOCI**

6.1 L'Assemblea è costituita dai soci.

6.2 Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di un socio

6.3 L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori;
- c) approvare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare le modifiche allo Statuto;
- e) formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi dell'Associazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e deliberare la destinazione del suo patrimonio in caso di scioglimento nonché la nomina ed i poteri dei Liquidatori.

6.4 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci.

6.5 La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso scritto pubblicato sul sito della dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata e/o tramite comunicazione ai soci in regola a mezzo lettera, fax o, qualora comunicato dai soci, tramite posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può essere prevista ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima, se trattasi di Assemblea Ordinaria.

6.6 L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio della buona fede. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di riflettere adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

6.7 L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci più uno.

L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

6.8 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti in proprio o per delega.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) in merito alle modifiche dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina ed ai poteri dei liquidatori;
- c) in merito alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 7 **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

7.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri, variabile da cinque a undici, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li elegge.

7.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento o dimissioni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

7.3 In sede di rinnovo delle cariche, i Consiglieri, tra i Consiglieri eletti, eleggeranno il Presidente ed il Vicepresidente.

7.4 Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e eleggere, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

Al Presidente spetta altresì compiere, in caso di urgenza, atti di competenza del Consiglio Direttivo che saranno ratificati dello stesso Consiglio nella prima seduta utile;

7.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni per delega di quest'ultimo ovvero in caso di assenza o impedimento sino a che non si sia provveduto alla sostituzione.

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma afferisce.

7.6 Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno più componenti del Consiglio, il Presidente o, in sua mancanza, il Consiglio Direttivo, sostituisce il/i componenti per cooptazione sino alla prossima l'Assemblea, che dovrà indicare la sua volontà in modo definitivo alla prima convocazione utile, con scadenza del mandato omogenea a quella del Consiglio in carica.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio deve ritenersi decaduto e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata con urgenza dal Consiglio uscente ovvero, in sua inerzia, dal Presidente del Collegio dei Revisori.

La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'Associazione.

La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea e deve essere notificata per raccomandata ai membri interessati del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori o ad altri Organi di controllo costituiti; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

7.7 Il Consiglio potrà eleggere al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio.

Spetta al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- a) Eleggere al proprio interno un Presidente ed un Vice presidente;
- b) Delineare gli indirizzi strategici dell'Associazione;
- c) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto ed alienazione di beni immobili;
- e) Proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- f) Approvare regolamenti interni e verificarne l'applicazione;
- g) Deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) Deliberare l'importo della quota associativa annuale;
- i) Compire ogni altro atto di gestione, di ordinaria e di straordinaria amministrazione, che non sia espressamente riservato, dalla legge e dal presente statuto, alla competenza dell'Assemblea.

7.8 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, anche tra le persone esterne al Consiglio stesso, ogni Organismo che reputi necessario per l'attività dell'Associazione, stabilendone la durata e la mansione.

In particolare potrà nominare un Comitato Scientifico come Organo di consulto per temi strategici per l'Associazione.

7.9 Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente e/o a uno o più dei consiglieri.

Non possono essere delegate le seguenti funzioni:

- a) definizione degli indirizzi strategici dell'Associazione;
- b) approvazione della bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissazione della quota annuale;
- d) deliberazione sull'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio direttivo può attribuire la rappresentanza dell'Associazione a soggetti terzi mediante il rilascio di procure speciali, per singoli atti o per categorie di atti, purchè con espressi limiti di mandato.

7.10 La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico secondo le modalità deliberate dal Comitato Direttivo.

Articolo 8

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri; l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza. Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente o di persona da egli espressamente delegata ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

La convocazione può avvenire tramite comunicazione a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ricevuta da tutti i Consiglieri e Revisori almeno tre giorni prima del Consiglio.

8.2 Adempiute le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto valido in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

8.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo, qualora ve ne sia la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti oltre che votare gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 **COLLEGIO DEI REVISORI**

9.1 Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo dell'Associazione.

9.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri anche non associati, di cui uno con funzione di Presidente, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Almeno uno dei componenti deve essere iscritto al registro dei Revisori contabili istituito secondo le disposizioni di legge.

9.3 Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria e contabile dell'Associazione, accerta e/o recepisce gli esiti dei controlli eseguiti da Società di Revisione incaricate, allorquando siano state designate, circa la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte del bilancio preventivo e consuntivo; verifica il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi ed effettua le verifiche di cassa nei casi previsti.

Il Collegio ha inoltre il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'Associazione.

Il Collegio delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

9.4 Il Collegio dei Revisori è convocato per le sedute del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento e senza diritto di voto e per le riunioni dell'Assemblea; relaziona sulla propria attività con frequenza almeno annuale.

Articolo 10 **ESERCIZIO FINANZIARIO E DI BILANCIO**

10.1 L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea è convocata al fine di approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori; il bilancio dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit e, in mancanza o integrazione, utilizzando i principi contabili relativi ai bilanci delle società per azioni.

10.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

10.3 E' previsto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 11 ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

11.1 Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Tale delibera dovrà ottenere il voto favorevole dell'Assemblea Straordinaria validamente costituita che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

11.2 Il patrimonio residuo dell'Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione dell'Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, N°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12 ALTRO

12.1 Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni.